

bianco dell'Appennino centrale» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee serie L 15 del 21 gennaio 1998.

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP della «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - Serie generale - n. 26, citato nelle premesse.

Roma 29 maggio 2020

Il Capo del Dipartimento: ABATE

ALLEGATO

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» ai sensi dell'art. 53, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 108 del 10 maggio 2019 è modificato come segue:

L'art. 5.3 Frollatura

«Vista la necessità di migliorare la tenerezza delle carcasse di animali maschi, che hanno minore capacità di depositare grasso anche intramuscolare rispetto alle femmine, la frollatura per le carcasse dei maschi deve essere di almeno quattro giorni per tutti i tagli tranne lo scamone, la noce e la fesa e il muscolo del lombo, che dovranno essere sottoposti a frollatura per almeno dieci giorni.»

è così integrato:

«Vista la necessità di migliorare la tenerezza delle carcasse di animali maschi, che hanno minore capacità di depositare grasso anche intramuscolare rispetto alle femmine, la frollatura per le carcasse dei maschi (ad esclusione dei tagli che vengono macinati) deve essere di almeno quattro giorni per tutti i tagli tranne lo scamone, la noce e la fesa e il muscolo del lombo, che dovranno essere sottoposti a frollatura per almeno dieci giorni.»

La presente modifica sarà in vigore fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - Serie generale - n. 26, e successive integrazioni, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

20A03038

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 17 marzo 2020.

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2019 (articolo 13, comma 3, decreto legislativo n. 322/1989). (Delibera n. 10/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme sul sistema statistico nazionale (Sistan) e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e in particolare:

l'art. 7, comma 1, da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui, tra l'altro, «è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, individuate ai sensi dell'art. 13»;

l'art. 13, commi 2, 3 e 4, da ultimo modificati dall'art. 8-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, concernente il Programma statistico nazionale (PSN) e la sua procedura di approvazione;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, tra l'altro, definisce e amplia le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003), come modificata dalla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011), riguardante tra l'altro le modalità di attribuzione del codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, all'allegato 3, il «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei dati personali, del 27 aprile 2016;



Vista la nota del 4 marzo 2020, n. 586422/20, acquisita con protocollo Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica n. 1326A del 5 marzo 2020, con cui il Presidente dell'Istat ha chiesto a questo Comitato l'approvazione del «Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2019», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria comprensiva della delibera del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) del 27 marzo 2018;

Considerato il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso nella seduta del 21 giugno 2018 (parere 66/CU), nel quale, oltre ad esprimere apprezzamento per i progressi realizzati dall'Istituto nell'ambito della programmazione statistica, nonché della valorizzazione e dell'integrazione delle fonti disponibili, richiede di proseguire nella direzione di una maggiore qualità dei dati e di un efficientamento complessivo dei processi di produzione, da realizzarsi anche attraverso innovazioni normative che valorizzino il ruolo degli uffici decentrati di statistica quali centri per la standardizzazione, il riuso e la integrazione delle fonti, siano esse registri esistenti o derivate dai censimenti permanenti, all'interno del Sistan;

Considerato il parere favorevole dalla Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica (Cogis), espresso nella seduta del 28 settembre 2018, nel quale, oltre a riconoscere i progressi compiuti dall'Istituto per rendere più trasparente ed efficace la logica progettuale del PSN, condivide l'esigenza di intervenire sul piano normativo e procedimentale per semplificare gli aspetti procedurali, e favorire una produzione sempre più agile e tempestiva, anche alla luce della necessità di garantire una produzione statistica conforme ai principi di qualità definiti a livello nazionale ed europeo e orientata a consolidare l'integrazione di fonti amministrative diverse;

Considerato che, nella seduta del 13 febbraio 2020, il Garante per la protezione dei dati personali, pur esprimendo parere favorevole sullo schema di aggiornamento 2019 del PSN 2017-2019 (parere n. 29/2020), ha evidenziato criticità nei lavori relativi al «sistema integrato dei registri» (paragrafo 2.2 del parere), alla «diffusione di variabili in forma disaggregata» (paragrafo 4), alle «osservazioni relative a singoli lavori statistici» (paragrafo 6) e al «trattamento di dati personali riferiti a minori» (paragrafo 7), per cui è necessario che l'Istituto si attivi con soluzioni organizzative e metodologiche volte a risolvere le predette criticità;

Vista la nota del 9 marzo 2020, prot. 598334/20, acquisita con protocollo Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica n. 0001371-A del 9 marzo 2020, con cui l'Istat ha confermato l'impegno a continuare la stretta collaborazione con il garante della protezione dei dati personali per il superamento, entro l'anno, delle criticità rilevate da quest'ultimo;

Considerato che il PSN costituisce lo strumento d'indirizzo per la rilevazione dei dati e delle informazioni d'interesse comune per tutti i soggetti del Sistan, in un'ottica di armonizzazione della funzione statistica a livello nazionale e a livello comunitario, tenendo altresì conto del trasferimento di funzioni a regioni ed enti locali, e ribadita l'esigenza di sviluppare qualitativamente e quantitativamente l'informazione statistica, attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione di tutti i soggetti del Sistan di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 322/1989;

Considerata l'opportunità che l'Istat prosegua, ad ogni approvazione del Programma statistico nazionale e suo successivo aggiornamento, ad analizzare i costi delle attività programmate, comprese quelle svolte dagli altri soggetti del Sistan che partecipano al Programma;

Considerato che l'aggiornamento 2019 dell'attuale PSN prevede la realizzazione nel 2019 di 834 lavori, di cui 318 di competenza diretta dell'Istat e 516 a carico degli altri enti componenti il Sistan;

Considerato che le spese per l'attuazione dell'annualità 2019 sono state stimate in 214,9 milioni di euro - a fronte dei 213,7 milioni previsti per il 2018 - di cui 184,4 milioni di euro per i soli lavori di competenza dell'Istat e circa 30,6 milioni di euro a carico degli altri soggetti del Sistan;

Considerato che l'attuazione dell'aggiornamento 2019 del PSN 2017-2019 non comporta in ogni caso maggiori oneri per il bilancio dello Stato trovando copertura nello stanziamento previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019);

Vista la nota Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica n. 1549-P, del 17 marzo 2020, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni istruttorie in merito alla presente e, quale unica prescrizione, che gli oneri siano sostenuti nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;

Su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, n. 586422/20, del 4 marzo 2020;

Delibera:

1. È approvato il «Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2019», la cui esecuzione resta, dal punto di vista finanziario, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. Il Comitato invita l'istituto:

a) a proseguire nelle attività di consolidamento e miglioramento, anche in termini di qualità e tempestività, della produzione statistica ufficiale;

b) a proseguire nel lavoro di rinnovamento e efficientamento della produzione statistica, per renderla maggiormente aderente a specifiche indicazioni definite in sede normativa sovranazionale, nazionale e locale;

c) a rafforzare la collaborazione con il garante della protezione dei dati personali per superarne le osservazioni e mitigare adeguatamente i rischi che potrebbero scaturire in tema di protezione dei dati personali.

3. Il Comitato conferma altresì l'apprezzamento per le innovazioni che l'Istat sta realizzando per modernizzare e rafforzare la produzione di statistica ufficiale, sfruttando al meglio le grandi potenzialità dei registri e quelle offerte dall'integrazione delle diverse fonti di dati del Sistan.

Roma, 17 marzo 2020

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 724

20A03057

